



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 07/06/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PERSONALE 4 giugno 2001, n. 590

Concorso interno per titoli e colloquio per n. 324 posti di ex 4 Q.F. - esecutore - (Cat. B) - (Art. 32 L.R. n° 7/97).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODI

Vista la Deliberazione esecutiva di Giunta Regionale n° 10179, adottata nella seduta del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto "Artt. 30 e 32 L.R. n° 7/97 - Bandi di Concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione", pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 1997, n° 132 suppl.;

Considerato che con il citato provvedimento la Giunta Regionale ha dato atto "che spetta al Dirigente del Settore Personale dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto del vigente ordinamento e delle direttive emanate in narrativa";

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n° 7 ed in particolare l'art. 32;

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n° 7/97;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3261/98;

Vista la Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 3 e 16 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni,

Vista la legge 10 aprile 1991, n° 125 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Vista la Legge 31 dicembre 1996, n° 675 sulla tutela della riservatezza;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n° 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone handicappate;

Vista la normativa in materia di equipollenza dei titoli di studio per l'amministrazione ai concorsi;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n° 693;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403;

Vista la Legge Regionale 9 maggio 1984, n° 26;

Visto il C.C.N.L. per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Vista la Legge Regionale n° 6 dell'8 marzo 2000;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico dei Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno impegnate le somme necessarie all'inquadramento dei dipendenti risultati vincitori del Concorso in oggetto.

DETERMINA

L'attuazione dei Concorsi interni banditi con la Deliberazione esecutiva di Giunta Regionale n° 10179 del 30 dicembre 1997 relativamente al Concorso interno per titoli e colloquio per n° 324 posti di ex 4° q.f. - Esecutore - (Cat. B) - del ruolo unico della Regione Puglia.

Concorso interno ex 4° qualifica funzionale (Cat. B) per titoli e colloquio (Art. 32 Legge Regionale 4 febbraio 1997, n° 7)

Art. 1

(Numero dei posti)

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n° 7 è indetto Concorso interno per titoli e colloquio per n° 324 posti di ex 4° q.f. - Esecutore - (Cat. B) - del ruolo unico della Regione Puglia.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2

(Requisiti)

Al Concorso possono partecipare coloro che, la data di scadenza del presente Bando, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:

- a. Inquadramento nella ex 3° q.f (Cat. A) del ruolo unico regionale;
- b. Anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nella ex 3° q.f.;
- c. Adempimento dell'obbligo scolastico.

(Per adempimento dell'obbligo scolastico si intende la Licenza di Scuola Elementare per i dipendenti nati prima dell'anno 1952, mentre per tutti gli altri è da intendersi la Licenza di Scuola Media Inferiore).

La Licenza di Scuola Media Inferiore o Licenze conseguite all'estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso, la successiva equipollenza alle Licenze italiane rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Possono partecipare i dipendenti ex E.R.S.A.P., da inquadrare nel ruolo unico regionale ai sensi del 1° comma dell'art. 26 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n° 7, in possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere a. b. e c., che non abbiano partecipato ai Concorsi interni indetti dall'Ente di provenienza ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale 9 maggio 1984, n° 26.

I candidati privi dei requisiti previsti, sono esclusi dalla partecipazione al Concorso con atto del Dirigente del Settore Personale che provvederà alla notifica tramite pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi nel B.U.R.P.

Art. 3

(Domanda e termine)

Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate, esclusivamente a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nel B.U.R.P.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso si intenderà protratto di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La data di spedizione è stabilita dal timbro postale e dalla data apposta dall'Ufficio Postale accettante.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato "A" del presente Bando.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

Il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità:

a) data, luogo di nascita e sede di servizio;

b) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente Bando con l'indicazione dello stesso, dell'Istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

c) di essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella ex 3° q.f. (Cat. A);

d) di aver maturato nella ex 3ª q.f. (Cat. A) almeno tre anni di effettivo servizio, indicando gli anni, i mesi ed i giorni di anzianità;

e) tutti gli altri servizi prestati in altre Pubbliche Amministrazioni;

f) i periodi di congedo straordinario non retribuito, anche in corso, la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento che interrompa il computo dell'effettivo servizio;

g) possesso di eventuali altri Titoli di studio, diversi rispetto a quello prescritto dall'art. 2 del presente Bando, solo se rilasciati da Università o Istituti Universitari riconosciuti e da Istituti di Scuola Media Superiore legalmente riconosciuti;

h) possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicati nel successivo articolo 7 del presente Bando.

Ai fini di una eventuale valutazione del numero dei figli a carico, il candidato è tenuto a specificare se il figlio è minorenni, convivente e a carico. Se viceversa, il figlio è maggiorenne deve specificarne l'età e se lo stesso è studente e disoccupato, oltre che convivente e a carico, ovvero se è invalido permanentemente inabile al lavoro.

I candidati ex E.R.S.A.P., oltre a quanto già previsto nei precedenti comini, devono dichiarare, pena l'esclusione, la mancata partecipazione ai Concorsi interni indetti dall'Ente di provenienza, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n° 26/84.

I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l'ausilio di cui hanno bisogno in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove di esame (Art. 20 Legge n° 104/92).

Art. 4

(Commissione esaminatrice)

Con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Personale visto il D. L.vo 29/93, la L.R. n° 7/97 ed il D. L.vo n° 80/98 sarà nominata la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n° 487, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n° 693.

Art. 5

(Valutazione dei titoli)

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento del colloquio ed il risultato della stessa sarà reso noto agli interessati unitamente all'invito a sostenere il colloquio, almeno venti giorni prima della data fissata per lo stesso.

I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi sono i seguenti

1) Titoli di servizio - fino ad un massimo di punti 6 così suddivisi:

a) punti 0,5 per ogni anno di servizio di ruolo nella ex 3° q.f. o equiparata

Ai fini del presente Bando l'anno è da intendersi valutato solo se costituito da non meno di mesi 6.

2) Titoli culturali - fino ad un massimo di punti 4 così suddivisi:

a. Diploma Universitario o Diploma di Laurea: punti 3

b. Diploma di Scuola Media Superiore: punti 2

c. Diploma di Scuola Media Inferiore (se nato prima del 1952): punti 1

d. Idoneità conseguita in altri Concorsi interni: punti 1

I punteggi di cui alle lettere a, b e c non sono fra loro cumulabili.

I titoli, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.

L'Amministrazione si riserva, a conclusione del Concorso e prima della norma dei vincitori, la facoltà di verificare il possesso dei titoli dichiarati.

A seguito della verifica i candidati che hanno dichiarato titoli non posseduti, sono esclusi dalla graduatoria e ad essi si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

(Colloquio)

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il livello culturale dei candidati, necessario per l'assolvimento delle funzioni proprie del profilo della ex 4° qualifica funzionale (Cat. B).

Lo stesso avrà luogo presso il Settore Personale, sito in BARI, Via Devitofrancesco, 61 e verterà sulle seguenti materie:

Statuto della Regione Puglia;

Legge Regionale n° 7/97 e successive modifiche;

Responsabilità del dipendente pubblico.

La Commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna giornata d'esame determinerà i quesiti da porre ai candidati.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti.

La prova si intenderà superata con una votazione di almeno 12 punti su 20.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio, la Commissione esaminatrice stilerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata; detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, presso la sede ove si è svolto l'esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal Concorso.

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno presentare un valido documento di identità personale.

Art. 7

(Riserva dei posti e preferenze a parità di merito)

A parità di merito, i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosi;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titoli, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il Concorso;
- 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli;
- 19) gli invalidi e i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- c) dalla minore età.

Art. 8

(Formazione e approvazione della graduatoria)

La votazione complessiva è determinata dalla somma:

- a) del voto conseguito nella prova colloquio;
- b) del punteggio attribuito per i titoli.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione medesima.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni i cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Con provvedimento del Dirigente del Settore Personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori.

L'atto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nel B.U.R.P.

Art. 9

(Attribuzione nuova, categoria)

I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere il Contratto individuale di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Il presente provvedimento:

non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n° 127/97;

sarà pubblicato all'Albo di questo Settore;

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale e in copia all'Assessore alla Gestione delle Risorse Umane.

Dott. Bernardo Notarangelo